

L'affaire curdo: dal regime di capitolazione alla domestic jurisdiction

Gabriele Leone

(Security Analyst, RIEAS Research Associate)

Copyright: Research Institute for European and American Studies
(www.rieas.gr) Publication date: 28 April 2015

In quale situazione la questione curda diviene tale? Da quando e perché si pone come tale? Quali sono gli strumenti che hanno consentito il suo protrarsi? Nel tentativo di rispondere a queste domande bisogna analizzare parte della storia dell'area anatolica dalla fine dell'Impero Ottomano fino ai giorni nostri.

La fine della prima guerra mondiale, vede il porsi della "Questione curda" che si avvale come strumento di attuazione dell'applicazione del regime di capitolazione. Per mezzo di questo strumento gli Stati occidentali hanno potuto creare la situazione a causa della quale il Kurdistan è *stato addentato come un pezzo di pane dagli Stati limitrofi*.

La ricchezza del Kurdistan aveva da tempo attirato gli appetiti delle potenze europee ma, essendo esso diviso nelle zone di influenze dell'Impero Ottomano e Persiano, le potenze coloniali pensarono di sfruttarne le enormi disponibilità esercitando la loro sfera di influenza su questi due imperi. L'Impero Ottomano già dal XVI secolo concesse "il regime di capitolazione"¹ prima ai francesi e poi ad

¹Il nome di capitolazioni, dopo aver designato qualsiasi trattato, rimase in uso, nel linguaggio diplomatico, per indicare l'insieme dei privilegi che gli stati non appartenenti al "concerto europeo" (Turchia, Stati barbareschi e musulmani, e dell'Estremo Oriente) accordarono agli Europei stabilitisi e trafficanti sul loro territorio. Questi stati vennero chiamati "paesi di capitolazioni". I privilegi concessi consistevano nella sostituzione della giurisdizione dei consoli esteri, nei confronti dei propri connazionali, alla giurisdizione delle autorità indigene. Sotto il termine usuale di giurisdizione consolare s'intendono comprese, oltre le attribuzioni del potere giudiziario vero e proprio, altre di spettanza del potere esecutivo (come p. es. quelle di polizia). Sicché nel campo dei rapporti internazionali si parla di regime capitolare, in contrapposto a regime di diritto internazionale, per

altre potenze europee cosicché alla fine del XX secolo era da considerarsi una semi colonia la cui industria era completamente controllata dagli stranieri. Esso si configurava come un protettorato internazionale del quale Francia, Inghilterra e Russia dovevano assicurare l'indipendenza.

Tale regime di capitolazione affermatosi tra il XVII e il XVIII secolo espresse la sua maggiore efficacia in quello intercorso tra Francia e Impero Ottomano, nel quale furono stabilite in maniera molto cadenzata(ordinata/specifica) le formule attraverso le quali gli europei e anche gli americani potevano risiedere nei territori non europei.

La soluzione del problema curdo, si dipana nell'ultimo secolo dibattendosi tra i regimi di capitolazione, retaggio ottocentesco e la *domestic jurisdiction* del '900 producendo un conflitto prolungato che si esplicita nello sterminio e vessazione del popolo curdo e nella incapacità o mancata volontà di tutti gli organismi internazionali a porre un argine al consumarsi costante di questa tragedia. Le potenze occidentali si sono avvalse del regime di capitolazione come strumento funzionale all'indisturbato e proficuo svolgimento delle loro attività commerciali, facendo passare l'utilizzo del regime di capitolazione nel diritto consuetudinario dei rapporti tra gli Stati.

L'evoluzione di questo strumento, nel mutato scenario economico-politico del XX e XXI secolo si è trovata nella *domestic jurisdiction*, ancora adesso nell'ambito del paragrafo settimo della Carta delle Nazioni Unite, non si individua uno strumento che abbia la forza di autorizzare l'ONU ad intervenire quando si vede discrepanza(conflittualità) tra violazione del diritto internazionale e riservato dominio.

Probabilmente essendo stata la carta firmata nel 1945 assume dentro di se ancora i contorni dell'indefinitezza propri di quel periodo che viveva la coda velenosa di un conflitto mondiale senza ancora vederne gli esiti finali. Nell'attualità comunque questa indefinitezza giova evidentemente a molti Stati e si è rivelata molto utile in periodo di guerra fredda. Sostanzialmente comunque a tutt'oggi non esiste un

indicare la particolare situazione giuridica internazionale di tali stati, in ciò che più significativamente li differenzia dalla situazione internazionale di diritto comune vigente fra stati di civiltà europea o cristiana (e precisamente, secondo il significato che può dirsi ufficialmente consacrato dall'art. 8 del trattato di Berlino 13 luglio 1878, in ciò che concerne les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils ont été établis par les capitulations, ecc.). www.treccani.it .

organismo preposto a giudicare se una materia appartenga o no alla *domestic jurisdiction*.²

Focalizzando l'attenzione in maniera particolare sulla Turchia cerchiamo di spiegare il perché il movimento curdo ha assunto una posizione più radicale rispetto a quello presente in Iraq, Iran e Siria, la Turchia infatti fa parte della Nato, del Consiglio d'Europa ed è associata alla CEE e all'UEO. La sua diversità nei confronti delle altre nazioni che si spartiscono il territorio del Kurdistan, è dettata dal fatto che, ci è utile ribadirlo, ha rifiutato e poi faticato ad ammettere la peculiare esistenza del popolo curdo.

Tra la fine degli anni '70 e gli albori degli anni '80 si sviluppa e si afferma il PKK o Partito dei lavoratori del Kurdistan, esso trova il suo fulcro nella figura di Abdullah Öcalan. Il PKK si pose come obiettivo iniziale l'indipendenza del Kurdistan, la fine del feudalesimo, dell'imperialismo e della discriminazione dei classe. L'ampio consenso che intorno a queste istanze si era condensato, fu oggetto di attacchi e violenze di varia natura che portarono ad estendere la legge marziale nella maggior parte delle province curde. Tra alterne vicende l'attività del PKK vede l'arresto in situazioni convulse del leader Öcalan nel 1999 e la sua incarcerazione nell'isola fortezza di Imrali da dove tenta di imbastire un processo di pacificazione.

La svolta sembra avvenire con le elezioni di Erdoğan, il quale pone nella sua agenda la tutela dei diritti delle minoranze inserito in una prospettiva ancora più ampia nel rispetto dei diritti umani e delle libertà di base con riferimento alle norme internazionali proposte dal processo di accoglimento e integrazione della realtà europea. Infatti nel 2002 pubblicizza la messa in onda di programmi radio-televisivi in lingua curda e addirittura viene attivato un canale unicamente in curdo. Nel 2004 viene attuata la legge per la compensazione dei danni subiti in seguito agli atti di terrorismo e alle misure prese per combatterlo. Il 12 agosto 2005 a Diyarbakır, Erdoğan riconosce la questione curda e parla di errori compiuti dallo Stato. Tutto però sembra arrestarsi di fronte ad una nuova azione della corte costituzionale che chiude il DTP³ e ha come corollario l'arresto di politici curdi. Resta comunque aperto il problema del percorso legale e politicamente rappresentativo in ambito parlamentare della minoranza curda. Infatti come già accadde nel 1990 qualsiasi formazione giunta in parlamento, liberamente eletta viene chiusa dalla corte costituzionale perché contraria alla costituzione stessa. Finché nel 2004 le varie

²Quando nell'agosto/settembre 1988 l'Iraq usò armi chimiche su larga scala contro i civili kurdi, alcuni paesi occidentali chiesero al segretario generale dell'Onu di prendere una "iniziativa personale". Egli nominò una commissione di inchiesta con il compito di recarsi nella parte kurda in Iraq e Turchia. Tuttavia i due stati non permisero che la commissione si recasse sul luogo in quanto consideravano tale iniziativa come interferenza negli affari interni. Tawfik, J., *Kurdi*, BFS, Pisa, 1994, p 140.

³ Demokratik Toplum Partisi

formazioni si riuniscono nel DTP riuscendo così a superare nelle elezioni del 2007 lo sbarramento. Sembra giungere così il momento di un avvicinamento dei curdi all'Islām che si esprime con l'appoggio al REFAH Partisi. Quest'ultimo pur esprimendo una destra radicale aveva sviluppato un processo filo curdo e si riferiva all'Islām come momento culturale, accogliendo quei codici simbolici della religione messi al bando dal kemalismo e che in questo momento offrivano ai curdi occasione di riconoscimenti identitari.

La complessità con cui si muovono gli scenari difficilmente giungerà a sintesi se verranno privilegiati i momenti prevalentemente politici o eminentemente economici, perché gli uni troveranno l'alzata di scudi (il contrapporsi/opporsi) di un nazionalismo che serve sempre per consensi interni, gli altri sono terreno franoso e instabile perché soggetti all'assoluto volubilità di uno scenario geopolitico in continua evoluzione.